PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con l'ente PRO LOCO MARZAMEMI.

N. 4612/V prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 266/2024

Siracusa, 04 Giugno 2024

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con l'ente PRO LOCO MARZAMEMI.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Tiziana Carrubba

LPU

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. 68 del

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: Associazione di promozione sociale**
- **Sede Legale: Via Nuova snc – 96018 – Marzamemi Pachino (SR)**
- **C.F. 92023020891** **tel. 3477338825**
- **TUTOR/RESPONSABILE**: CAMPISI Antonino

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:
Marzamemi – Via Nuova snc (sede legale) – Via Letizia (sede estiva)
Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 5

Con **competenze generiche**

I soggetti ospitati saranno adibiti a:

1. Accoglienza turistica;
2. Piccoli lavori di manutenzione del verde pubblico;
3. Supporto alle attività di promozione del territorio (Festival e manifestazioni);
4. Piccoli lavori di manutenzione/pulizia dei locali sociali;
5. Partecipazione alle giornate ecologiche, anche in collaborazione con altre associazioni;
6. Supporto alle attività previste dal Servizio Civile Universale.

Con competenze specifiche

I soggetti ospitati saranno adibiti a:

1. Addetto all'accoglienza turistica, previa specifica formazione.
2. Addetto alla manutenzione del verde pubblico in adozione alla Pro Loco.
3. Addetto ai lavori di manutenzione e pulizia dei locali in uso alla Pro Loco.
4. Addetto ai lavori di realizzazione delle manifestazioni.

Periodo di disponibilità dell'Ente
Dal 1° giugno 2024

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal Lunedi alla domenica compresi i festivi

ORARI
09.00/13.00 – 15.00/19.00 periodo invernale
09.00/13.00 – 17.00/21.00 periodo estivo

Marzamemi 22 aprile 2024

Il Responsabile
Antonino CAMPISI

Campisi Antonino

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ
CARD



COGNOME / SURNAME
CAMPISI
NOME / NAME
ANTONINO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PACHINO (SR) 08.08.1960
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
180
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
08.05.2023
SCADENZA / EXPIRY
08.08.2030
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

840317

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CMPNNN60M08G211A

ESTREMI ATTO DI NASCITA
6 pl sA-1960 089014

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
CONTRADA CITARELLA, S.N.C. PACHINO (SR)

C<ITACA280260X1<<<<<<<<<<<<<<<
6008086M3208081ITA<<<<<<<<<<<4
CAMPISI<<ANTONINO<<<<<<<<<<<<<

Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale

Via Nuova, snc - 96018 – Marzamemi (SR)
C.F. 92023020891
Tel. 3477338825 - e-mail: presidente@prolocomarzamemi.it
Pec: prolocomarzamemi@pec.it

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

c. a. D.ssa T. Carrubba

OGGETTO: Stipula della Convenzione tra l'Ente PRO LOCO MARZAMEMI APS ed il Tribunale di Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi ***artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992***

Il sottoscritto CAMPISI ANTONINO, nato a PACHINO (SR) il 08/08/1960, in qualità di legale rappresentante dell'Ente PRO LOCO MARZAMEMI APS, dichiara la disponibilità del predetto Ente, alla stipula della Convenzione con codesto Tribunale di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e finalizzata all'inserimento di soggetti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si precisa che gli stessi soggetti potranno essere inseriti nelle attività dell'ente, secondo le condizioni di impiego indicate nella Convenzione sopraindicata.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Marzamemi il 22 aprile 2024

Il Legale Rappresentante

Antonino CAMPISI

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della

sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa

E

Campisi Antonino nato a Pachino (SR) il 08/08/1960 ed ivi residente in Contrada Citarella snc nella qualità di presidente di Presidente della Pro Loco Marzamemi APS con sede in Marzamemi Via Nuova snc C.F. 92023020891,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di **n. 5** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) *Accoglienza turistica;*
2) *Piccoli lavori di manutenzione del verde pubblico;*

3) *Supporto alle attività di promozione del territorio (Festival e manifestazioni);*
4) *Piccoli lavori di manutenzione/pulizia dei locali sociali;*
5) *Partecipazione alle giornate ecologiche, anche in collaborazione con altre associazioni;*
6) *Supporto alle attività previste dal Servizio Civile Universale.*

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR: **CAMPISI Antonino, nato a Pachino (SR) il 08/08/1960 residente a Pachino (SR) in Contrada Citarella snc – C.F. CMPNNN60M08G211A**

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29.4.24

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL MAGISTRATO
(dott.ssa Tiziana CARRUBBA)